REGOLAMENTO (CEE) N. 612/77 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1977

che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime speciale all'importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 25,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 ha istituito un regime speciale applicabile all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg, sulla base di un bilancio estimativo annuale ;

considerando che l'importazione di tali giovani bovini maschi in sospensione totale o parziale del prelievo è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato nei limiti di un quantitativo da determinarsi trimestralmente, nonché all'ingrasso degli animali, per un periodo sufficientemente lungo, nello Stato membro d'importazione ;

considerando che occorre prevedere disposizioni particolari intese a garantire che tali giovani bovini maschi non vengano deviati dalla loro destinazione ; che a tal fine occorre subordinare la sospensione totale o parziale del prelievo, in particolare, ad una dichiarazione dell'importatore che attesti tale destinazione e alla costituzione di una cauzione destinata a garantire che gli animali importati in applicazione di questo regime non vengano macellati prima che sia trascorso un determinato periodo ; che per conseguire gli obiettivi prefissi risulta adeguata una cauzione pari all'importo di sospensione del prelievo ;

considerando che occorre soddisfare in via prioritaria le effettive necessità di approvvigionamento in giovani bovini da ingrasso rilevate in determinate regioni della Comunità ;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 1173/68 della Commissione, del 2 agosto 1968, relativo al regime speciale d'importazione per alcune categorie di giovani bovini e vitelli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 699/73 (4) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il beneficio della sospensione totale o parziale del prelievo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 è subordinato :

a) alla dichiarazione scritta, resa dall'importatore all'atto dell'importazione, attestante che i giovani bovini sono destinati, nello Stato membro d'importazione, a essere ingrassati per un periodo di 120 giorni decorrente dal giorno d'immissione in libera pratica ;

b) alla costituzione, da parte dell'importatore, di una cauzione di importo pari alla parte sospesa del prelievo valido il giorno dell'importazione ;

c) all'impegno, assunto per iscritto dall'importatore al momento dell'importazione, di versare l'importo supplementare di cui al paragrafo 5, per gli animali importati per i quali non sia stata addotta la prova prevista dal paragrafo 3.

2. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro sul cui territorio ha luogo l'importazione.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata, totalmente o parzialmente, soltanto se è addotta la prova alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione che il giovane bovino :

a) non è stato macellato prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), o

b) è stato macellato prima della fine di tale periodo per motivi di ordine sanitario ovvero è morto per malattia o infortunio.

La cauzione è svincolata immediatamente dopo la produzione di tale prova.

4. Se la prova di cui al paragrafo 3 non è stata addotta entro 180 giorni dalla data di immissione in libera pratica, l'importo della cauzione resta acquisito a titolo di prelievo.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 193 del 3. 8. 1968, pag. 7.
(4) GU n. L 67 del 14. 3. 1973, pag. 11.

5. L'importo supplementare è pari al prelievo più elevato applicabile alle importazioni di bovini nel periodo compreso tra il giorno dell'importazione e l'ultimo giorno in cui può essere addotta la prova di cui al paragrafo 3, detratto l'importo della cauzione non svincolato. Tale importo è versato a titolo di prelievo.

Articolo 2

1. Ogni animale importato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante :

— un marchio indelebile, ovvero

— una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare eventualmente la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

Articolo 3

Nel determinare il quantitativo che può essere importato trimestralmente in conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, può essere tenuto conto delle necessità di approvvigionamento esistenti in determinate regioni della Comunità.

Articolo 4

Al più tardi il 15 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di animali importati, differenziati secondo le provenienze e secondo le categorie di peso di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1173/68 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH